

S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A.

C.S. 200.000,00 Euro interamente versato - Registro imprese: Biella
02132350022 - R.E.A. n. 181199
Viale Roma, 14
13900 Biella (BI)



Capitolato descrittivo e prestazionale

**Procedura aperta telematica per l'affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta differenziata
domiciliare e trasporto della frazione cartacea, della
frazione verde, degli ingombranti del vetro e lattine e
degli imballaggi di plastica in comuni vari per il
periodo 01.04.2023 - 31.12.2024, con facoltà di
rinnovo per un ulteriore anno per il territorio biellese**

CIG 955258742B

PARTE I - AMMINISTRATIVA

Sommario

PARTE I: PARTE AMMINISTRATIVA	- 4 -
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	- 4 -
1) SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	- 4 -
2) SERVIZI DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DI STRADALE	- 5 -
3) SERVIZI DI GUARDIANIA STAZIONI DI CONFERIMENTO	- 5 -
ART. 2. VALORE A BASE D'ASTA DEL SERVIZIO	- 6 -
ART. 3. DURATA DEL SERVIZIO	- 9 -
ART. 4. DOMICILIO DELL'APPALTATORE	- 9 -
ART. 5. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	- 10 -
ART. 6. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	- 11 -
ART. 7. ULTERIORI ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.....	- 13 -
ART. 8. PERSONALE IN SERVIZIO.....	- 16 -
ART. 9. OBBLIGO DI IMPIEGO DI PERSONALE SVANTAGGIATO.....	- 18 -
ART. 10. CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DAL CODICE ETICO DI SEAB.....	- 20 -
ART. 11. CLAUSOLA SOCIALE	- 21 -
ART. 12. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	- 22 -
ART. 13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)	- 22 -
ART. 14. AVVIO DEL SERVIZIO	- 25 -
ART. 15. CUSTOMER SATISFACTION.....	- 26 -
ART. 16. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE ...	- 27 -
ART. 17. PAGAMENTI.....	- 31 -
ART. 18. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	- 33 -
ART. 19. SOSPENSIONI DEL SERVIZIO	- 39 -
ART. 20. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI	- 41 -
ART. 21. GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA SULLA RATA DI SALDO.....	- 43 -

ART. 22.	VIGILANZA E CONTROLLO	- 45 -
ART. 23.	PENALI.....	- 46 -
ART. 24.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA	
ESPRESSA		- 51 -
ART. 25.	RECESSO.....	- 55 -
ART. 26.	RISERVE.....	- 56 -
ART. 27.	ACCORDO BONARIO.....	- 57 -
ART. 28.	CONCLUSIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ	- 58 -
ART. 29.	LEGGI, REGOLAMENTI E OBBLIGO DI OSSERVANZA	- 62 -

Parte I: PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto prevede l'espletamento dei servizi sotto descritti, per lo svolgimento dei quali l'Appaltatore è tenuto ad impiegare tutti i mezzi, il personale e le attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi secondo quanto richiesto nel presente capitolato:

1) Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti

Il servizio consiste nelle seguenti prestazioni:

- **raccolta della carta** proveniente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione con modalità domiciliare e presso utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali ed uffici) nei comuni di Biella, Cossato, Vigliano Biellese, Valdengo, Ronco, Ternengo e Zumaglia, Sostegno, Brusnengo, Masserano
- **raccolta del cartone** proveniente da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali ed uffici), accanto alle campane e da utenze domestiche che presentano quantità elevate di cartone o di grandi dimensioni (per esempio cartone proveniente da imballo per traslochi, acquisto di elettrodomestici...) nel comune di Biella, Cossato, Vigliano Biellese
- **raccolta della frazione verde e degli ingombranti** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione con modalità domiciliare e presso utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali ed uffici) nel comune di Cossato e Lessona, oltre alla squadra Jolly che potrà operare per 5 mesi all'anno su 6 giorni alla settimana su tutto il territorio servito da SEAB sia per servizi di raccolta del verde sia per i servizi di raccolta degli ingombranti da definirsi in base alle necessità.
- **raccolta del vetro e lattine** nei comuni di Brusnengo e Sostegno

- **raccolta degli imballaggi in plastica** nei comuni di Brusnengo, Valdengo, Sostegno e Candelo

2) Servizi di spazzamento meccanizzato e manuale di stradale

Il servizio consiste nelle seguenti prestazioni:

- **spazzamento stradale** manuale e meccanizzato nei comuni di Cossato e Vigliano Biellese secondo le specifiche dell'allegato B del capitolato speciale – PARTE II- TECNICA;
- **spazzamento aree mercatali** compresa rimozione rifiuti dai cassonetti nei comuni di Cossato e Vigliano Biellese
- **Servizio di taglio e diserbo** nel periodo marzo ottobre in entrambi i comuni
- **Servizio di rimozione delle foglie** nel periodo di caduta
- **servizi accessori** (disotturazione caditoie, pulizia delle fontane.....)

3) Servizi di guardiania stazioni di conferimento

Il servizio consiste nella gestione operativa completa ed in autonomia dei centri di raccolta di Valdilana, Cerrione e Viverone e in coordinamento con un operatore di S.E.A.B. dei centri di raccolta di Pray Mongrando e Biella, al fine di garantire agli utenti la possibilità di conferire i rifiuti in forma separata, in base alle diverse frazioni di rifiuti stessi.

Il centro di raccolta deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.M. 08.04.2008 e s.m.i., recante la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", e al Regolamento consortile approvato dall'Assemblea di Co.S.R.A.B. (pubblicato sul sito di Seab spa e Cosrab).

I servizi oggetto del presente contratto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui alla normativa vigente, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o interrotti, salvo casi di eccezionale forza maggiore previsti per legge.

In caso di sciopero si applicano le disposizioni della Legge 12.06.1990, n. 146 che detta norme per l'esercizio di tale diritto nei servizi di cui trattasi. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 23 del presente Capitolato parte I - amministrativa, gli scioperi del personale addetto ai servizi oggetto del contratto direttamente imputabili all'Affidatario, quali, a mero titolo d'esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza, degli obblighi e delle condizioni previste dal presente Capitolato (parte I amministrativa e parte II – tecnica), SEAB potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Affidatario per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, ai sensi e con gli effetti del presente Capitolato, con oneri a carico dell'aggiudicatario. In ogni caso, i servizi non effettuati a causa di scioperi dovranno essere recuperati entro e non oltre le 24 ore successive all'evento (in caso di recupero previsto per un giorno festivo, il servizio dovrà essere recuperato nel primo giorno feriale successivo). In caso di forza maggiore, i servizi dovranno essere recuperati non appena le condizioni lo consentiranno. I suddetti recuperi non daranno luogo a maggiori pretese economiche da parte dell'Affidatario.

Trattandosi di servizio pubblico, l'appaltatore deve rispettare per tutta la durata di esecuzione del servizio la Carta dei Servizi di SEAB, allegata parte integrante del progetto, come verrà periodicamente aggiornata da SEAB.

I CPV oggetto del presente appalto sono:

1	servizi di raccolta differenziata dei rifiuti	90511000-2
2	Servizi di spazzamento meccanizzato e manuale di stradale	90610000-6
3	Servizi di guardiania stazioni di conferimento	90514000-3

Art. 2. Valore a base d'asta del servizio

Il valore a base d'asta del servizio oggetto dell'affidamento del presente appalto, per il periodo di servizio dal 1.4.2023 – 31.12.2024 è di seguito indicato :

VALORE A BASE D'ASTA per il periodo contrattuale (01.04.2023 – 31.12.2024)			
prestazioni:	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	TOTALE A BASE D'ASTA
1) servizi di raccolta differenziata dei rifiuti	2.592.683,19	-	2.592.683,19
2) Servizi di spazzamento meccanizzato e manuale di stradale	756.592,36	-	756.592,36
3) Servizi di guardiania stazioni di conferimento	163.783,62	875,00	164.658,62
TOTALE A BASE D'ASTA PER SERVIZIO BIENNALE	3.513.059,17	875,00	3.513.934,17

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che SEAB ha stimato pari a **€ 2.481.192,82** per il periodo contrattuale, stimati come indicato nel documento "stima degli importi del servizio", facente parte del progetto. La stima del costo della manodopera è stata effettuata tenendo conto dei profili professionali complessivamente impiegati nell'appalto, del relativo impiego orario settimanale medio, del numero medio di settimane stimate di servizio annuo e dei costi medi del personale, come quantificati nella tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvate con DD 7 del 17 febbraio 2020 ad oggetto "*Determinazione del costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020*", sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, del 28 marzo 2019 sottoscritto da una parte da CONFCOOPERATIVE-FEDERSOLIDARIETA', LEGACOOPSOCIALI, AGCI- SOLIDARIETA' e dall'altra da FP-CGIL, FISASCAT-CISL, FPS-CISL, UIL-FPL e UILTUCS, con utilizzo dell'ultima tabella disponibile, relativa al costo settembre 2020, incrementata dell'1,9% come incremento ISTAT 2021, in considerazione della riserva di partecipazione e di

esecuzione ex art. 112 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, di cui al successivo punto 4.

La stima è puramente indicativa e in nessun modo vincolante per l'operatore economico: la stima viene effettuata ai soli fini ed effetti di cui all'art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 e per la classificazione dell'appalto "*ad alta intensità di manodopera*" ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e per l'applicazione della clausola sociale.

Ai fini della quantificazione del valore massimo stimato dell'appalto, previsto dall'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'ammontare complessivo del servizio è calcolato tenendo conto anche considerando anche la facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, nonché le eventuali modifiche ex art. 106 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 come di seguito descritto:

CALCOLO DEL VALORE MASSIMO STIMATO DEL SERVIZIO EX ART. 34 c. 5 del D.Lgs. 50/2016							
VALORE A BASE D'ASTA per il periodo contrattuale (01.04.2023 – 31.12.2024)				facoltà di modifica del contratto per ampliamento area territoriale dei servizi ex art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di cui all'art. 16 del Capitolato - PARTE AMMINISTRATIVA	OPZIONE DI RINNOVO FINO AL MAX UN ULTERIORE ANNO		
prestazioni:	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	TOTALE A BASE D'ASTA	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO PER FACOLTÀ AMPLIAMENTO SERVIZI	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO OPZIONE RINNOVO	IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO OPZIONE RINNOVO	TOTALE OPZIONE RINNOVO
1) servizi di raccolta differenziata dei rifiuti	2.592.683,19	-	2.592.683,19	129.634,16	1.555.609,91	-	1.555.609,91
2) Servizi di spazzamento meccanizzato e manuale di strade	756.592,36	-	756.592,36	37.829,62	453.955,41	-	453.955,41
3) Servizi di guardia stazioni di conferimento	163.783,62	875,00	164.658,62	-	93.590,64	500,00	94.090,64
TOTALE A BASE D'ASTA PER SERVIZIO BIENNALE	3.513.059,17	875,00	3.513.934,17	167.463,78	2.103.155,97	500,00	2.103.655,97
							5.785.063,91

Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.

Il corrispettivo sopra indicato si intende remunerativo per tutte le opere, oneri e obblighi contrattuali vigenti e previsti nel presente Capitolato (parte I amministrativa e parte II – tecnica) e nell'offerta tecnica presentata in fase di gara, compresi tutti gli oneri afferenti al personale utilizzato e conseguenti al CCNL del settore applicato.

Il corrispettivo comprende, oltre a tutte le spese dirette e indirette per il personale compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e degli impianti eventualmente messi a disposizione dall'Aggiudicatario, nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, i relativi consumi, il materiale funzionale alla conduzione della Segreteria tecnica e quanto necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali dell'impresa, gli oneri accessori, le tasse e l'utile dell'Affidatario.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, SEAB, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato (parte I amministrativa e parte II – tecnica) all'Affidatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto né possa avanzare pretese economiche aggiuntive oltre ai prezzi di aggiudicazione.

Art. 3. Durata del servizio

L'appalto ha durata per il periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2024. SEAB si riserva a proprio insindacabile giudizio di esercitare la facoltà di rinnovo del contratto fino ad un massimo di un ulteriore anno, con data presunta inizio dal 1.1.2025 fino al 31.12.2025, stessi patti e condizioni del contratto originario, ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Qualora SEAB dovesse ravvisare le motivazioni di pubblico interesse per l'esercizio della facoltà di rinnovo, a proprio insindacabile giudizio, ne darà comunicazione all'Appaltatore entro i sei mesi precedenti la data di scadenza del contratto originario.

Alla scadenza del contratto SEAB spa sarà libera di provvedere, senza diritto alcuno da parte dell'Appaltatore, alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato (parte I amministrativa e parte II – tecnica), in modo diretto o a mezzo di azienda speciale ovvero a mezzo di affidamento ad altra impresa e, comunque, nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 4. Domicilio dell'Appaltatore

Per tutti gli effetti di cui al presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso il proprio domicilio digitale, come risultante dal registro pubblico INIPEC.

In caso di RTI ogni comunicazione effettuata tramite PEC alla mandataria è efficacemente resa nei confronti di tutte le mandanti.

In caso di consorzio ogni comunicazione effettuata tramite PEC al consorzio è efficacemente resa nei confronti di tutti i consorziati esecutori

Art. 5. Rappresentanza dell'Appaltatore

Per garantire la regolare esecuzione del contratto l'Appaltatore, entro il termine fissato per la consegna del servizio, dovrà nominare un soggetto denominato "responsabile tecnico del servizio", a capo della gestione e conduzione del servizio, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, nonché di coordinare la manutenzione e il controllo dell'appalto per conto dell'Appaltatore e responsabile, per conto dell'appaltatore, della sottoscrizione di tutti i verbali con gli accertamenti dei fatti inerenti l'esecuzione del contratto. Il responsabile tecnico del servizio svolge le funzioni di cui all'art. II.7 del capitolato parte II-tecnica.

In caso di impedimento del Responsabile, l'Appaltatore ne darà tempestivamente notizia a RUP di SEAB spa, indicando contestualmente il nominativo ed il domicilio del sostituto. Il Responsabile, o la persona che temporaneamente ne fa le veci, per il caso di assenza per malattia, per ferie o per qualsivoglia altra causa, ha l'obbligo della reperibilità.

E' a carico del Responsabile tecnico del servizio la fornitura e l'invio di tutti i dati statistici inerenti ai servizi, la tenuta e compilazione dei registri prescritti, la fornitura di informazioni agli utenti dei servizi ed ai potenziali utenti, la sottoscrizione quale supervisore tecnico-giuridico di tutti i documenti (documenti di trasporto e di pesatura e di ogni altro documento relativo al servizio); egli dovrà inoltre assicurare il rispetto di tutte le norme in materia, vigenti alla data di affidamento del contratto e che entreranno in vigore nel corso della durata del contratto

E' inoltre compito del responsabile tecnico del servizio la sorveglianza del percorso dei rifiuti in tutte le loro fasi di smaltimento e recupero, la consegna della relazione mensile sulle carenze o difetti riscontrati ed infine la responsabilità del personale aziendale dedicato destinato alle attività dell'appalto e la relativa formazione.

Il responsabile tecnico del servizio deve garantire reperibilità fisica giornaliera nei giorni e orari d'ufficio e al di fuori di tali giorni e orari, deve comunque garantire la propria reperibilità telefonica

immediata per i casi di urgenza. In caso di ferie o malattia, deve essere prontamente sostituito con altro personale che garantisce le medesime reperibilità.

Il personale addetto ai servizi esterni di controllo e sorveglianza dovrà essere facilmente reperibile e dovrà assicurare un efficiente collegamento con l'ufficio dell'Appaltatore, con gli uffici di SEAB, con il RUP, il DEC e i loro collaboratori, nonché con quelli comunali.

Art. 6. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare anticipatamente a SEAB spa tutte le circostanze ed i fatti che possono impedire un regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato (parte I amministrativa e parte II – tecnica).

Ai fini del controllo, l'Appaltatore è obbligato a fornire al RUP, al DEC e ai solo collaboratori, incaricati della vigilanza del contratto per conto di SEAB, tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso alle strutture dell'Appaltatore finalizzate al servizio in oggetto (cantiere/i, locali, uffici, magazzino, autorimessa, ecc.), disponendo inoltre affinché il personale addetto ai servizi fornisca tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

È fatto obbligo al personale di segnalare all'Appaltatore per la successiva comunicazione a SEAB spa di tutte quelle circostanze, situazioni e fatti che possano in qualche modo impedire o dilazionare il regolare espletamento e la realizzazione dei servizi.

È inoltre fatto obbligo all'Appaltatore denunciare con immediatezza a SEAB spa qualsiasi irregolarità inerente i servizi oggetto del presente Capitolato (discariche abusive, depositi di immondizie sulla strada, accumulo abusivo di materiali, presenza in modi e luoghi non consoni alle vigenti disposizioni di legge di rifiuti pericolosi ecc.), coadiuvando l'azione del personale comunale e fornendo tutte le indicazioni utili per un'opera di vigilanza e controllo, con particolare riferimento all'individuazione del contravventore.

La mancata segnalazione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore, di circostanze che possano condizionare

negativamente l'esecuzione dei servizi, comporterà l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

Nel caso in cui l'Appaltatore svolga, sul territorio consortile e non, attività di raccolta e trasporto, smaltimento e recupero che riguardano tipologie di rifiuti esclusi dal presente Capitolato, dovrà preventivamente darne riscontro a SEAB spa. Per l'eventuale svolgimento dei suddetti servizi, non potranno essere utilizzati né personale né mezzi ed attrezzature previsti e indicati negli elaborati tecnici per lo svolgimento dell'insieme dei servizi regolamentati dal presente Capitolato anche se di proprietà dell'appaltatore, salvo espressa autorizzazione di SEAB spa; i servizi oggetto del presente Capitolato non dovranno conseguentemente subire alcun intralcio, danno o ritardo nel loro espletamento.

Per quanto ha attinenza con il presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire con solerzia tutti gli ordini e le disposizioni impartiti dal DEC, indipendentemente dalla forma o dalla modalità di richiesta, comprese le indicazioni verbali. Nel caso di rifiuto o di adempimento solo parziale a quanto richiesto, l'Appaltatore potrà essere fatto oggetto delle penali previste dal presente Capitolato, pur permanendo il diritto dello stesso di produrre adeguate precisazioni giustificative da inoltrare a SEAB secondo le modalità indicate nel presente capitolato, alla voce "Penali"

La gestione dei servizi dovrà essere inoltre effettuata, nel rispetto delle indicazioni vincolanti fornite al riguardo da SEAB spa.

L'affidatario deve trasmettere a SEAB, via e-mail oppure su altro supporto informatico, in formato *.xls, con frequenza mensile e comunque entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo a quello di riferimento, i dati e le informazioni relativi all'andamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e delle raccolte differenziate.

Tali informazioni dovranno riguardare:

- a. le quantità di rifiuti raccolti, suddivisi per tipologia, per provenienza (raccolte porta a porta distinte dalle raccolte presso gli ecocentri); tali dati dovranno essere divisi per Comune ed avere comunque un riepilogo totale dei rifiuti raccolti nei Comuni. Tali dati dovranno riportare il dettaglio giornaliero e riepilogo mensile;
- b. l'elenco nominativo del personale impiegato nel mese precedente con indicazione delle qualifiche, delle mansioni

svolte, dell'appartenenza alle categorie svantaggiate, con relativo dettaglio orario di utilizzo

- c. l'elenco nominativo del personale previsto nel mese successivo con indicazione delle qualifiche, delle mansioni svolte, dell'appartenenza alle categorie svantaggiate, con relativo dettaglio orario di utilizzo
- d. qualora richiesto, dettaglio di ulteriori aspetti organizzativi dei servizi e/o dei costi della manodopera

L'Affidatario dovrà prevedere uno spazio idoneo per conservare copia dei formulari di identificazione per il trasporto rifiuti e/o dei DDT e di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in merito alla gestione/trasporto dei rifiuti urbani, debitamente compilati in ogni parte e firmati, relativi all'anno precedente a quello di riferimento, dando la possibilità in qualsiasi momento a SEAB di eseguire le verifiche che ritenga opportune

L'Affidatario dovrà fornire i dati consuntivi in un formato elettronico tale da permettere la loro importazione automatica verso il MUD. Tale formato dovrà essere concordato con SEAB.

Qualora nel corso del contratto sopraggiungano modifiche normative in merito alle comunicazioni agli Enti di controllo, l'Affidatario dovrà adeguarsi alle diverse modalità di invio dei dati necessari alla compilazione degli stessi senza oneri a carico di SEAB.

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni previste dal presente capitolato.

Per quanto concerne le informazioni che l'Affidatario deve fornire a SEAB nell'ambito del presente appalto, è facoltà di SEAB predisporre apposita modulistica che potrà essere integrata e/o modificata sulla base di nuove esigenze sopravvenute, senza che ciò costituisca oggetto di qualsivoglia pretesa da parte dell'Affidatario

Art. 7. Ulteriori oneri e spese a carico dell'Appaltatore

Sono totalmente a carico dell'Appaltatore e sono compresi nel corrispettivo d'appalto, senza dare origine a parimenti o pretese ulteriori, i seguenti oneri e spese:

Contratto - Atti vari

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (di scritturazione e copia, di registrazione, di bollo, per diritti notarili etc.); tutte le spese di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio di che trattasi.

Licenze e denunce

Tutte le spese per le procedure amministrative e per l'acquisizione delle eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, ecc., comunque indispensabili per l'esecuzione servizio.

Mano d'opera

Tutte le spese e gli oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la mano d'opera (assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, previdenza sociale INPS, ecc.); tutte le spese e gli oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della mano d'opera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative, dei regolamenti in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti di SEAB spa, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi propri dipendenti.

Spese del servizio

Tutte le spese per l'organizzazione del servizio con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione al bacino d'utenza, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti idonei alla raccolta, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine del contratto.

Sorveglianza e custodia

Tutte le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e dei manufatti sono a carico dell'Appaltatore. Si esclude, in ogni caso, qualsiasi compenso da parte di SEAB spa per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzature e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore.

L'Appaltatore è inoltre responsabile di danni a materiali ed opere di altre ditte.

Egli dovrà pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutti i danni procurati a materiali e opere del committente o di terzi che, per imperizia o negligenza dei dipendenti, fosse danneggiato, riservandosi SEAB spa, in caso contrario, di addebitare i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste, oltre al pagamento degli interessi legali vigenti, il tutto senza pregiudizio per eventuali maggiori risarcimenti o diversi provvedimenti che possano essere di competenza di SEAB spa.

Condotta e assistenza tecnica

Tutte le spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà Comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione del servizio, L'obbligo è posto in capo all'appaltatore prima dell'avvio del servizio, disposto anche in pendenza di contratto, e in occasione di ogni eventuale sostituzione o cambiamento.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, fornire a propria cura e spese, e senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi ed i mezzi d'opera per:

- misurazioni, rilievi, saggi, ecc., necessari all'espletamento del servizio;
- controlli e verifiche di quanto compiuto da parte degli incaricati di SEAB spa;
- misurazioni e rilievi necessari alla contabilizzazione del servizio.

Assicurazioni

Tutte le spese per le assicurazione previste dal presente capitolato e dalla norma, comprese le assicurazione sui veicoli e sui mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio

Attrezzature e mezzi

Sono inclusi nel servizio oggetto del presente appalto e sotto esclusiva responsabilità dell'appaltatore: fornitura e manutenzione dei mezzi necessari per l'erogazione del servizio; fornitura di carburante, lubrificanti e quant'altro sia necessario per il funzionamento dei mezzi necessari all'espletamento del servizio;

manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché stipula delle assicurazioni di legge e assolvimento dell'imposta di bollo per tutti i mezzi utilizzati nell'espletamento del servizio; interventi di miglioria e manutenzione che dovessero rendersi necessari ad assicurare alle attrezzature, mezzi e strutture una perfetta funzionalità, la conservazione nel tempo, la prevenzione da avarie, il contenimento dei costi di esercizio; gestione del parco attrezzature, garantendo efficienza e funzionalità, effettuando tutte le eventuali sostituzioni nel caso si verificano rotture o furti.

Art. 8. Personale in servizio

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme legislative, ai C.C.N.L. di competenza, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico del personale e sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, la sicurezza sul lavoro, la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni, ecc.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non abbia aderito alle associazioni di categoria o se i lavoratori dipendenti non abbiano aderito alle associazioni sindacali o abbiano receduto da esse.

L'Appaltatore medesimo solleva inoltre, espressamente, e rende indenne SEAB spa ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta, avanzate a qualsiasi titolo dal personale d'impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli eventuali infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio dei servizi di cui al presente Capitolato.

Il personale dipenderà ad ogni effetto direttamente dall'Appaltatore, intendendosi con ciò, SEAB spa del tutto estraneo al rapporto di lavoro instaurato anche dopo la cessazione dello stesso e per qualsivoglia causa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

Il personale dell'Appaltatore, con particolare riguardo a quello direttamente attivo nei servizi di raccolta domiciliare, deve collaborare nel fornire informazioni all'utenza sulle modalità di conferimento e farsi parte diligente nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti.

Il personale dovrà essere fornito di uniforme e di ogni DPI previsto dalla normativa vigente, inoltre dovrà essere dotato di distintivo con il nominativo ben visibile.

L'Affidatario è unico responsabile verso SEAB dell'esatto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e dell'operato dei propri dipendenti.

SEAB, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare, per giusta causa o giustificato motivo, l'allontanamento dal servizio del personale responsabile di comportamenti negligenti e/o di violazioni alle norme di sicurezza e/o di insubordinazioni o gravi mancanze, nonché di comportamenti scorretti con gli utenti del servizio o con il pubblico e/o di altre condotte non conformi alle norme contrattuali e/o di legge.

L'Affidatario dovrà fornire a SEAB, entro il primo mese dell'affidamento, l'elenco completo del personale operativo, tecnico ed amministrativo impiegato nella gestione dei servizi di cui al presente Capitolato e tenerlo trimestralmente aggiornato, con comunicazione scritta da inviarsi all'indirizzo PEC di SEAB.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per

iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 9. Obbligo di impiego di personale svantaggiato

SEAB, per scelta storica, con l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto intende promuovere altresì specifiche finalità di integrazione sociale nel territorio biellese, promuovendo l'inserimento nel mercato del lavoro di disabili e di persone svantaggiate.

L'appalto in oggetto è pertanto qualificabile per espressa volontà di SEAB "a causa mista", la cui finalità, quindi, non è solo l'acquisizione del servizio di spazzamento, raccolta differenziata domiciliare e trasporto della frazione cartacea, della frazione verde, degli ingombranti del vetro e lattine e degli imballaggi di plastica in comuni vari per il periodo 01.04.2023 – 31.12.2024, con facoltà di proroga per un ulteriore anno, ma anche la possibilità di favorire l'inserimento socio-lavorativo di soggetti meritevoli di particolare tutela, che tiene conto anche della durata dell'appalto che consente di realizzare a medio termine anche il correlato ed esplicitato obiettivo di natura sociale che si ripropone SEAB.

SEAB, pertanto, intende espressamente perseguire le finalità di integrazione sociale, nel rispetto delle norme fondamentali di inclusione sociale, sancite dagli artt. 2, 3 par. 1, 3 e 6, T.U.E., (come ulteriormente specificati dagli artt. 8, 9, 10, 119 par. 1, 120, 151 par. 1 e 153 par. 1, lett. "h" e "j", T.F.U.E. e dall'art. 26 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), e altresì sottese al considerando 16 e all'art. 20, dir. 2014/24/UE e all'art. 1 c. 1, lett. c), della legge delega n. 11/2016, che propugna peraltro la

previsione di specifiche tecniche, nelle condizioni di esecuzione dell'appalto medesimo tali da garantire l'accessibilità dei soggetti portatori di disabilità, in conformità agli standard europei. SEAB intende pertanto ricorrere alla facoltà di riserva di partecipazione, nei termini indicati nel bando di gara, e di esecuzione, nei termini di seguito descritti, come consentito dall'art. 112, D.Lgs. n. 50/2016. Con tale scelta si intende dare continuità alla scelta storica perseguita anche nelle precedenti gestioni e innestata in un più ampio progetto di collaborazioni interistituzionali che vede SEAB operare a livello territoriale con le istituzioni preposte alla cura della salute, al supporto e integrazione della disabilità e del disagio sociale.

Per tutte le motivazioni sopra espresse, è fatto obbligo all'appaltatore riservare l'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dell'appaltatore sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Ai sensi dell'art. 112 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

Il numero complessivo dei lavoratori, che costituisce la base di calcolo della percentuale minima del 30% sopraindicata e prevista dall'art. 112 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, deve essere calcolato con riferimento ai lavoratori non svantaggiati e non disabili complessivamente impiegati, in conformità alle indicazioni fornite dall'INPS con la circolare n. 188 del 1994.

Trattandosi di un requisito di esecuzione, il limite numerico deve essere rispettato al momento della stipula del contratto ed essere mantenuto per tutta la fase esecutiva.

In fase esecutiva, il RUP, attraverso il DEC, in ottemperanza al disposto dell'articolo 31, comma 16 e 12, del codice dei contratti pubblici, valuta la corretta esecuzione della prestazione anche con riferimento all'inserimento lavorativo dei soggetti disabili o svantaggiati, verificando l'effettiva e concreta attuazione del programma di lavoro protetto e il perseguimento degli obiettivi programmati.

In caso di inadempienza, si applicano le penali previste dal presente disciplinare, salvo grave, sistematica e persistente violazione dell'obbligo, tale da configurare inadempienza contrattuale, di gravità tale da impedire il raggiungimento della finalità di integrazione sociale prefissata da SEAB e idonea pertanto a configurare clausola risolutiva espressa, come previsto dal presente capitolato.

Art. 10. Codice di comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice Etico di SEAB

Nell'esecuzione del contratto l'Appaltatore è tenuto a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori coinvolti a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, nonché al personale dei subappaltatori, subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolto nell'esecuzione del contratto gli obblighi e le prescrizioni disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165", dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice Etico di SEAB, per quanto compatibili, consultabili e scaricabili dal sito del committente.

Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile;

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente alla Prefettura ed a SEAB i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

L'appaltatore è tenuto a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non conferire incarichi ad ex dipendenti pubblici di SEAB che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 11. Clausola sociale

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro applicati e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata da SEAB o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, SEAB contesterà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, segnalerà all'Ispettorato stesso.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

In particolare, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e con le esigenze del nuovo servizio, il nuovo aggiudicatario si impegna espressamente e senza alcuna condizione e/o riserva ad assumere *ex novo* il personale già addetto in via ordinaria o prevalente al servizio di Raccolta, Trasporto dei rifiuti e Guardiania a favore di SEAB alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nel rispetto e nei termini di cui all'art. 6 del vigente CCNL UTILITALIA dei servizi Ambientali e delle ulteriori norme e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione, a far data dall'avvio del servizio suddetto da parte del nuovo aggiudicatario, rimanendo comunque libero di applicare, ove più favorevole, la clausola sociale prevista dal Ccnl da lui prescelto, L'elenco del personale del contraente uscente, oggetto di clausola sociale, è allegato nella documentazione di gara.

Art. 12. Sicurezza sui luoghi di lavoro

La Ditta affidataria è tenuta all'osservanza della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nel rispetto del DUVRI posto a base di gara, da aggiornare all'occorrenza in corso di esecuzione.

Contestualmente all'avvio del servizio, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente consegnare a SEAB la documentazione prevista dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i, ed il piano di sicurezza aziendale relativo ai servizi attivati e sottoscrivere il verbale di coordinamento per la sicurezza, previsto dal DUVRI.

Art. 13. Responsabile Unico del procedimento (RUP) e Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)

SEAB individua per tutta la durata del contratto un responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal D.Lgs. 50/2016, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

In particolare, il RUP espleta le seguenti funzioni, durante tutta la fase esecutiva, fino all'avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità finale:

- a) accerta la libera disponibilità di aree e degli immobili necessari prima dell'avvio del servizio
- b) cura il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi programmati di realizzazione dell'intervento;

- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure di competenza di SEAB connesse all'esecuzione del contratto;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi a SEAB;
- e) sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- f) fornisce a SEAB i dati e le informazioni relativi a tutta la fase esecutiva dell'intervento, compresa la successiva fase di verifica della conformità, alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza
- g) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte dell'appaltatore

Nell'espletamento delle funzioni sopra indicate, il RUP è coadiuvato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) della stazione appaltante.

Ai sensi del DM 49/2018, il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a. la qualità del servizio di spazzamento e raccolta differenziata dei rifiuti e l'adeguatezza delle prestazioni nell'esecuzione del contratto
- b. il rispetto delle tempistiche e delle modalità di esecuzione del servizio;
- c. l'adeguatezza dei mezzi e delle attrezzature utilizzate
- d. l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e. la soddisfazione del cliente o dell'utente finale, monitorata secondo quanto previsto dal presente capitolato in materia di *customer satisfaction*

- f. il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Gli esiti dei controlli effettuati dal DEC risultano da appositi processi verbali.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Ai sensi dell'art. 31 e 102 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, il RUP e il DEC, al fine di assolvere alle funzioni sopraindicate, oltre agli altri compiti loro espressamente attribuiti dal presente capitolato e dalla legge, effettuano il controllo sull'esecuzione del contratto, anche mediante visite ispettive e sopralluoghi ispettivi a sorpresa, senza preavviso, in tutti i luoghi ove si svolge il servizio, con ogni più ampio potere ispettivo e di controllo di mezzi e attrezzature utilizzati dall'appaltatore, dai subappaltatori o cottimisti o altro personale a qualsiasi titolo coinvolto nell'esecuzione del servizio. Il RUP, anche con l'ausilio del DEC, ha inoltre ogni più ampio potere di richiesta documentale e di esibizione certificativa connessa all'esecuzione del servizio, nei confronti dell'appaltatore, del subappaltatore, del cottimista e di ogni altro soggetto a qualsiasi titolo coinvolto nell'esecuzione del servizio.

L'appaltatore, i subappaltatori o cottimisti o altro personale a qualsiasi titolo coinvolto nell'esecuzione del servizio hanno l'onere di consentire in ogni momento, anche senza preavviso, al RUP, al DEC e ai loro collaboratori o incaricati l'accesso agli ambienti di esecuzione del servizio, nonché l'ispezione ai propri mezzi e alle proprie attrezzature, collaborando attivamente con il RUP e con il direttore dell'esecuzione del contratto e con i loro collaboratori, fornendo ogni documento o certificato richiesto.

In caso di rilievi facenti seguito all'attività di controllo, il direttore dell'esecuzione del contratto farà pervenire all'Appaltatore, per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC), osservazioni sulle irregolarità riscontrate nell'esecuzione del servizio. Se entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione del DEC, l'Appaltatore non fornisca alcuna giustificabile controdeduzione al RUP e/o non ponga rimedio alle

violazioni riscontrate, il RUP propone a SEAB, senza ulteriore avviso, di applicare le penalità previste dal presente capitolato, oppure di procedere, qualora ne ricorrano gli estremi, alla risoluzione del contratto, secondo i tempi e i modi indicati nel presente capitolato.

Trattandosi di servizio connotato da particolari caratteristiche tecniche, ai sensi dell'art. 16 c. 4 del D.M. 49/2018, nonché dell'articolo 101, c. 6-bis, dell'articolo 111 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, SEAB, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti al DEC con funzioni di direttore operativo per coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del DM 49/2018, sopra richiamati e per svolgere i seguenti compiti specifici, come previsti all'articolo 101, comma 4, del D.Lgs. 50/2016:

- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità del servizio proponendo al DEC le adeguate azioni correttive;
- assistere il verificatore della conformità nell'espletamento delle operazioni di verifica;

Art. 14. Avvio del servizio

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 48/2019, il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dal responsabile dell'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli ambienti dove si svolge l'attività, in ambienti condivisi;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione da SEAB, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Il servizio potrà essere affidato, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 70/2020, conv. in L. 120/200, anche sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del relativo contratto, al fine di garantire l'attivazione del servizio senza soluzione di continuità con la gestione precedente.

Quando è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Art. 15. *Customer satisfacton*

L'appaltatore è tenuto ad effettuare durante tutta la durata del contratto la rilevazione del gradimento del servizio, prevedendo almeno una rilevazione all'anno, da effettuarsi almeno per la durata di mesi tre, tra i mesi di Ottobre-Dicembre 2023 e, successivamente, Luglio-Settembre 2024 e, in caso di rinnovo, Luglio-Settembre 2025.

E' oggetto di monitoraggio e di controllo la qualità percepita dagli utenti del servizio. I questionari da sottoporre agli utenti devono ricevere prima la validazione da parte del RUP. Le modalità di rilevazione della *customer satisfaction* devono essere informatizzate, direttamente accessibili al pubblico, anonime e intuitive e devono essere disponibili al pubblico con più modalità. Le modalità di raccolta informatizzata della *customer satisfaction* devono essere tali da garantire l'immodificabilità dei dati raccolti e la loro elaborazione automatica, con criteri condivisi preventivamente con SEAB. La *customer satisfaction* deve essere accessibile almeno dal sito internet di SEAB e dal sito internet dell'appaltatore. L'Appaltatore garantisce con ogni attività informativa e divulgativa ritenuta più opportuna e condivisa preventivamente con SEAB la più ampia conoscenza al pubblico della possibilità di partecipare in maniera diretta, anonima e immediata all'indagine di *customer satisfaction*.

Il sistema di controllo della *customer satisfaction* è implementato e integrato a cura dell'aggiudicatario in un sistema di analisi e valutazione dei risultati del monitoraggio, di reportistica a SEAB degli esiti della rilevazione, attraverso un sistema informatizzato di elaborazione dei dati, che consente la condivisione dei dati raccolti e dell'esito della rilevazione con SEAB. Attraverso tale sistema informatizzato, l'appaltatore individua eventuali criticità emerse durante la *customer satisfaction* e propone a SEAB soluzioni e misure per risolvere le criticità emerse.

L'appaltatore è tenuto a collaborare con SEAB per la successiva risoluzione delle problematiche emerse. Al termine di ciascun anno di servizio, l'appaltatore fornisce a SEAB una reportistica sulle attività correttive svolte concordate con SEAB e sui risultati conseguiti.

Gli esiti della *customer satisfaction* e la relazione annuale fornita dall'Appaltatore, previa validazione di SEAB, sono dati pubblici e saranno resi pubblici almeno sul sito internet di SEAB e dell'appaltatore, con tempistiche e modalità definite da SEAB. L'Appaltatore dovrà fornire i dati nel formato richiesto da SEAB, compatibile con la pubblicazione dei dati sul proprio sito internet.

Le attività di monitoraggio della *customer satisfaction* devono essere effettuate nel pieno rispetto delle disposizioni di ARERA.

Art. 16. Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, qualora nel corso di durata del contratto uno o più Comuni rientranti nel territorio servito da SEAB intendessero affidare a SEAB un ulteriore servizio di raccolta rifiuti, fra quelli oggetto del presente capitolato, SEAB, nel rispetto del limite percentuale massimo dei servizi esternalizzabili, procederà prioritariamente a modificare il contratto in essere con l'appaltatore, estendendo al territorio del comune richiedente il relativo servizio, già oggetto del presente affidamento, stessi patti e condizioni del contratto originario.

La medesima procedura verrà attivata nel caso in cui un Comune, già servito nell'ambito del presente servizio, intenda estendere uno o più servizi oggetto del presente appalto ad una nuova area territoriale, ad un nuovo quartiere, frazione o porzione di territorio.

Dalla data di modifica del contratto, nel senso ampliativo sopraindicato, l'appaltatore è tenuto ad espletare il medesimo servizio anche nel territorio oggetto di modifica estensiva. Il canone relativo verrà conseguentemente adeguato in aumento, sulla base dei seguenti prezziari, che saranno assoggettati al medesimo ribasso offerto in fase di gara:

- **Servizio aggiuntivo raccolta carta e/o cartone, raccolta vetro o raccolta plastica:** per la quantificazione dell'incremento del canone mensile relativo a ciascun singolo

servizio eventuale aggiuntivo, in relazione a ciascun eventuale Comune richiedente, verranno utilizzati i seguenti prezzi unitari a base d'asta, al netto del ribasso offerto in fase di gara, da moltiplicarsi per le ore mensili stimate di impiego dei mezzi/di servizio del raccoglitore:

- *Fornitura di un mezzo compattatore grande con autista patente c: € 58,00/ora*
- *Fornitura di un mezzo compattatore medio con autista raccoglitore patente b: € 45,00/ora*
- *Fornitura di un mezzo compattatore piccolo/vasca con autista raccoglitore patente b: € 42,00/ora*
- *Mezzo tipo "gasolone"/ape autista operatore ecologico/raccoglitore con patente b: € 25,00/ora*
- *Raccoglitore: € 30,00/ora*

Le ore mensili stimate di impiego dei mezzi/di servizio del raccoglitore, terranno conto del volume di materiale da raccogliere, dalle caratteristiche territoriali del singolo comune da servire e dalle frequenze richieste dal Comune. Il canone mensile così determinato rimarrà fisso e invariabile, fino a fine contratto, salvo adeguamento dei prezzi. La quantificazione verrà effettuata in contraddittorio con l'appaltatore.

- **Servizio aggiuntivo spazzamento manuale:** per la quantificazione del canone mensile integrativo verranno utilizzati i seguenti prezzi unitari €/ora, al netto del ribasso offerto in fase di gara, da moltiplicare per il numero di ore mensili stimate di servizio aggiuntivo:

- *Intervento aggiuntivo spazzamento manuale foglie (un operatore con porter e con soffiatore) € 28,00/ora*
- *Intervento aggiuntivo taglio erba e cantonierato (due persone con n.2 decespugliatori e n. 1 mezzo pianale: € 62,00/ora*
- *Intervento aggiuntivo di spazzamento manuale (un operatore con ape e attrezzi manuali): € 23,00/ora*

Le ore complessive mensili di servizio aggiuntivo saranno calcolate tenendo conto delle superfici da spazzare, delle caratteristiche territoriali del singolo comune da servire e dalle

frequenze richieste, tenendo conto anche del progetto organizzativo offerto in fase di gara. Il canone mensile così determinato rimarrà fisso e invariabile, fino a fine contratto, salvo adeguamento dei prezzi. La quantificazione verrà effettuata in contraddittorio con l'appaltatore.

- **Servizio aggiuntivo spazzamento meccanizzato aggiuntivo:** per la quantificazione del canone mensile relativo verrà utilizzato il seguente prezzo unitario a base d'asta (€/ora), al netto del ribasso offerto, da moltiplicare per il numero di ore mensili previste di servizio aggiuntivo:

- *Intervento aggiuntivo spazzamento meccanizzato: € 62,00/ora*

Le ore complessive mensili di impiego saranno calcolate tenendo conto delle superfici da spazzare, delle caratteristiche territoriali del singolo comune da servire e dalle frequenze richieste, tenendo conto anche del progetto organizzativo offerto in fase di gara. Il canone mensile così determinato rimarrà fisso e invariabile, fino a fine contratto, salvo adeguamento dei prezzi. La quantificazione verrà effettuata in contraddittorio con l'appaltatore.

- **Servizio aggiuntivo raccolta verde:** per la quantificazione del canone mensile relativo all'eventuale servizio aggiuntivo svolto da una squadra di due operatori con mezzo con ragno, verrà utilizzato il costo unitario €/ora raccolta verde offerto, calcolato sulla base d'asta di 57,00 €/ora, al netto del ribasso d'asta offerto, da moltiplicarsi per il numero di ore mensili di servizio richiesto, tenendo conto anche del progetto organizzativo offerto in fase di gara. Il canone mensile così determinato rimarrà fisso e invariabile, fino a fine contratto, salvo adeguamento dei prezzi.

- **Servizio aggiuntivo raccolta ingombranti:** svolto da due operatori con mezzo con sponda caricatrice (pianale) per la quantificazione del canone mensile relativo all'eventuale servizio aggiuntivo, verrà utilizzato il seguente costo unitario (€/ora), al netto del ribasso d'asta offerto, da moltiplicarsi per le ore mensili di servizio richiesto, tenendo conto anche del progetto organizzativo offerto in fase di gara:

- costo raccolta ingombranti: € 57,00/ora

Il canone mensile così determinato rimarrà fisso e invariabile, fino a fine contratto, salvo adeguamento dei prezzi.

- **Servizio aggiuntivo "squadra jolly"**: qualora venisse attivato per uno o più comuni il servizio aggiuntivo raccolta verde e/o il servizio aggiuntivo raccolta ingombranti, per gli stessi comuni potrà essere attivato altresì il servizio aggiuntivo "*squadra jolly*", descritto all'art. **II.5 punto d)** del presente capitolato, parte II Tecnica, per 5 (cinque) mesi all'anno (da Maggio a Settembre). Per la determinazione del relativo canone mensile, verrà utilizzato il costo unitario €/ora offerto, al netto del ribasso d'asta offerto, per il servizio raccolta verde e/o il costo unitario €/ora offerto, al netto del ribasso d'asta offerto, per il servizio raccolta ingombranti offerto. Tali costi unitari verranno moltiplicati per il numero di ore aggiuntive richieste al mese, in funzione dei giorni dedicati all'uno o all'altro servizio

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, le modifiche ampliative sopra indicate potranno verificarsi nella misura del 5% dell'importo contrattuale dei relativi servizi.

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nell'ipotesi in cui, nel corso di durata del contratto, uno o più Comuni intendessero revocare uno o più servizi a SEAB, SEAB procederà a modificare il contratto in essere in diminuzione, riducendo il relativo servizio e riducendo l'importo del contratto del valore corrispondente ai canoni mensili relativi, come offerti in fase di gara, per il periodo contrattuale rimanente.

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del d.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 29 del DL 4 del 17/01/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, è prevista la revisione dei prezzi dopo il primo anno di servizio, secondo le modalità indicate all'art. 18 "pagamenti" del presente capitolato parte I-amministrativa, al quale si fa integrale rinvio.

Restano ferme le altre possibilità di modifica del contratto previste dalla vigente normativa.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs 50/2016, ivi compreso il diritto potestativo della Stazione appaltante (c.d. "quinto d'obbligo") previsto dal comma 12 del citato art. 106, che prevede che l'Appaltatore non può far valere il diritto alla

risoluzione del contratto e sarà obbligato ad estendere o ridurre i servizi e le forniture previsti dal presente capitolato alle stesse condizioni previste dal contratto originario fino al 20% dell'importo del contratto, senza poter richiedere, in caso di riduzione o aumento, alcun compenso aggiuntivo, risarcimento, indennità, o rimborso.

Art. 17. Pagamenti

L'affidatario provvede ad emettere mensilmente in via posticipata fattura elettronica in regime IVA SPLIT PAYMENT, corredata delle informazioni di cui all'art. 6 del Presente Capitolato – parte I amministrativa.

La rata mensile è quantificata forfettariamente come somma dei compensi mensili forfettari, determinati per ciascun Comune servito e per ciascun servizio affidato, come risultante da offerta economica di dettaglio presentata in fase di gara dall'aggiudicatario, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, relativi al servizio di custodia e guardiania delle stazioni di conferimento, come quantificati da SEAB e indicati nel bando di gara.

Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione del contratto accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato e all'offerta tecnica presentata dall'affidatario in fase di gara. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica altresì la completezza e correttezza dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 6. Gli esiti dell'accertamento sono comunicati tempestivamente e senza indugio al RUP, al fine della liquidazione del corrispettivo.

I pagamenti saranno altresì subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art.48-bis del DPR 602 del 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2006 e s.m.i.. e SEAB, per il pagamento di importi superiori a cinquemila euro, verifica, in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di

una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento di quanto dovuto eventualmente al fisco e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

I pagamenti saranno comunque subordinati alla positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC di appaltatore ed eventuali subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 30 c. 5-bis del d.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.

In conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il pagamento avviene entro 30 giorni da ricevimento fattura elettronica per il mese di riferimento, previo positivo espletamento delle verifiche di cui sopra.

Nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento saranno corrisposti gli interessi legali moratori così come previsti dal D. lgs. 192/2012.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta approvazione da parte dei SEAB del certificato della verifica di conformità e dalla costituzione di una **cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla rata di saldo** pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Il prezzo di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per il primo anno di gestione.

Ai sensi dell'art. 29 del DL 4 del 17/01/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il prezzo offerto in fase di gara è sottoposto ad adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di gestione. Al primo giorno del mese in cui ha inizio ciascun anno

di gestione a decorrere dal secondo, si procederà all'aggiornamento del prezzo in misura non superiore alla variazione dei prezzi in più o in meno rilevata nell'indice Istat dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), con rilevazione dello scostamento del valore il primo giorno del mese in cui ha avvio ciascun anno di gestione successivo al primo. La variazione percentuale in più o in meno così accertata determinerà l'aggiornamento dei corrispettivi contrattuali per l'intero anno di servizio successivo.

Non è riconoscibile alcuna revisione dei prezzi nel caso di rinnovo del contratto per un anno, trattandosi non di mera proroga del termine contrattuale, ma di una nuova stipula di contratto, preceduta da autonoma istruttoria della stazione appaltante, diretta a verificarne l'attuale convenienza, cui deve seguire, senz'altro, un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale attraverso la stipula di nuovo contratto, con soluzione di continuità rispetto al precedente.

Art. 18. Cessione del contratto e subappalto

Si definisce subappalto qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore esegue in proprio il servizio oggetto del contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché la prevalente esecuzione del contratto, in quanto ad alta intensità di manodopera. E'

ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Considerato che il servizio di raccolta rifiuti è incluso nelle attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1 c. 52 del D.Lgs. 190/2012, e per espressa volontà di SEAB nel perseguire finalità di rispetto della legalità nel territorio di propria competenza, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del proprio Codice Etico, le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto devono essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. "*White list*") ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In ogni caso, il subappalto è soggetto ad autorizzazione preventiva della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia in possesso di adeguata qualificazione rispetto ai servizi che svolge
- b) non sussistano a carico del subappaltatore i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
- c) all'atto dell'offerta siano state indicati i servizi o le parti del servizio che si intende subappaltare
- d) sia iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. "*White list*") ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Al fine di ottenere il rilascio della prescritta autorizzazione, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la

stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutto quanto segue:

- 1) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83, relativamente alle prestazioni affidate in subappalto, mediante compilazione del DGUE e dichiarazione integrativa al DGUE
- 2) il PASSOE
- 3) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

SEAB verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del D.Lgs. 50/2016 (FVOE) o, in caso di indisponibilità, con strumenti tradizionali. Il termine di autorizzazione può essere prorogato per un sola volta, anche nelle more della conclusione delle verifiche di legge in capo al subappaltatore.

Per poter essere autorizzato, il contratto di subappalto deve:

- 1) essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- 2) contenere la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e l'obbligo in capo al subappaltatore di rispettare gli adempimenti di cui all'art. 3 della L. 136/2010
- 3) indicare separatamente il costo per la sicurezza e della manodopera, non assoggettato ad alcun ribasso

Qualora il contratto di subappalto non avesse i requisiti di cui sopra, SEAB sospende l'istruttoria per un periodo massimo di 15 giorni, con richiesta al contraente di produrre nuovo contratto di

subappalto con gli elementi di cui sopra. Se entro il termine intimato, il contraente non produce quanto richiesto, il subappalto non è autorizzato.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o siano variati i requisiti del subappaltatore.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili *in solido* nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, salvo nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016, in cui l'appaltatore e' liberato da tale responsabilità solidale.

L'aggiudicatario e' responsabile *in solido* con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016: in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. Nelle more della definizione della controversia da parte della direzione provinciale del lavoro, SEAB trattiene dal certificato di pagamento la sola quota parte oggetto di contestazione, procedendo al pagamento della eventuale differenza dovuta.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile *in solido* dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del DUVRI, eventualmente modificato in funzione delle interferenze derivanti dalla presenza del subappaltatore, e sottoscritto anche dai subappaltatori.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che

avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nell'esecuzione del servizio. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il responsabile del servizio dell'Appaltatore è responsabile del rispetto del DUVRI da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi.

L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi, quali il mancato pervenimento delle verifiche di legge, tempestivamente attivate, ovvero la mancata autocertificazione da parte dell'appaltatore del possesso dei requisiti per poter risultare affidatario del contratto di subappalto.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'Affidatario sia un raggruppamento temporaneo e una società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili;

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

SEAB rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1 all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la prestazione di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Art. 19. Sospensioni del servizio

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del responsabile dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dello stato di avanzamento del servizio e delle cautele adottate affinché alla ripresa il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera impegnati nel servizio al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale del servizio eseguibile, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa; qualora il responsabile dell'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri di seguito definiti, ai sensi dell'art. 23 c. 2 del DM 49/2018:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15

per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, in relazione alla presenza di mano d'opera presso i centri di raccolta e impiegati nel servizio di raccolta sul territorio servito, come accertati dal direttore dell'esecuzione del servizio;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 20. Responsabilità e assicurazioni

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o impartite da SEAB, arrecati, per fatto proprio, dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del servizio, o da dipendenti o collaboratori di altre ditte, subappaltatrici, subcontraenti o a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del servizio, sia a persone che a beni propri o altrui.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende altresì ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione di opere in questione. Qualora l'Appaltatore non eseguisse tali opere o interventi di ripristino, è facoltà di SEAB, previa diffida ad adempiere indirizzata all'Appaltatore, farle eseguire l'ufficio, con addebito delle spese all'Appaltatore, tramite rivalsa sul primo pagamento utile.

È fatto obbligo dell'Affidatario provvedere all'accensione e mantenimento per tutta la durata contrattuale delle seguenti polizze assicurative:

- polizza assicurativa, per danni a cose e animali e responsabilità civile RCT/RCO per un massimale assicurativo di almeno **€ 5.000.000,00** (cinquemilioni) per sinistro, per persona e per danni a cose. Tra i terzi devono essere espressamente ricompresa SEAB ed i suoi dipendenti, i terzi e dipendenti e addetti dell'Appaltatore. Deve essere ricompreso altresì il danno biologico e le malattie professionali. La garanzia dovrà includere qualsiasi danno provocato a terzi durante l'esecuzione delle attività inerenti il contratto, compresi quelli da incendio e/o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui comunque detenute e quelli da inquinamento accidentale, nonché la responsabilità civile personale di tutti gli addetti alle operazioni.
- polizza assicurativa RCA per un massimale assicurato minimo di **€ 10.000.000,00** (diecimilioni) per sinistro e per ciascun mezzo.

L'Affidatario dovrà fornire a SEAB, prima dell'inizio dell'appalto e comunque prima dell'avvio del servizio in pendenza di contratto, copia conforme delle polizze assicurative stipulate.

L'Affidatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in relazione dell'esecuzione dei servizi affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi. L'Affidatario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso SEAB e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 21. Garanzia definitiva e garanzia sulla rata di saldo

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'appaltatore ai fini della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione costituisce garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del risarcimento dei danni o del rimborso di somme che SEAB dovesse sostenere per inadempienza o per cattiva esecuzione dei servizi appaltati salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Resta salva per SEAB ogni altra azione nel caso in cui l'importo della cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione è prestata altresì a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità finale.

All'Appaltatore incomberà l'obbligo, di reintegrare la cauzione in ogni caso di escussione parziale o totale della stessa entro il termine, non superiore a 15 giorni, stabilito nel provvedimento di escussione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

SEAB ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. SEAB può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di SEAB.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta di SEAB, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, dei pagamenti ricevuti in ragione del contratto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti

l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto altresì a presentare **cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla rata di saldo**, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Art. 22. Vigilanza e controllo

Ai fini del presente Capitolato la vigilanza ed il controllo sui servizi in gestione competono a SEAB per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni ed interni, di igiene urbana e sanità, di polizia urbana, di circolazione e traffico.

SEAB spa potrà disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio l'ispezione sugli automezzi, attrezzature, impianti, locali e magazzini, ecc. e su quant'altro fa parte dell'organizzazione dei servizi al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanandi in materia nel periodo di durata del contratto.

Per la funzionalità del controllo, l'Appaltatore è obbligato a fornire al personale di SEAB incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, disponendo inoltre affinché il personale addetto ai servizi fornisca tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa; SEAB spa potrà caso per caso chiedere l'intervento specialistico al personale appartenente all'ARPA, agli Uffici Tecnici Comunali, a soggetti terzi in genere.

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento di competenza di SEAB,

saranno poste a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese sostenute da SEAB spa per ispezioni, controlli e perizie necessarie.

L'azione di controllo e vigilanza da parte di SEAB non implicherà per lo stesso alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato né manleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

Art. 23. Penali

L'Affidatario è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali. In caso di inadempienza si applicano le seguenti penali:

- a. **mancata comunicazione agli utenti (adesivi) sui giorni di passaggio e sulle eventuali variazioni, dopo la terza ammonizione scritta (riferita anche a utenze diverse):** penale di € 25,00 per contenitore
- b. **mancato rispetto della frequenza di passaggio, dopo la terza ammonizione scritta (riferita anche a utenze diverse):** penale di € 10,00 per punto di raccolta
- c. **mancata o irregolare consegna al centro di recupero/riciclaggio:** penale da € 1.000,00 a € 1.500,00
- d. **Riduzione delle ore di impiego di personale svantaggiato (h/settimana) rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta (emersa anche a fronte di verifiche fiscali o amministrative):** penale nella misura giornaliera di 300 € per ciascuna unità in meno impiegata
- e. **Mancato rispetto della condizione di utilizzo per almeno il 30% del monte ore complessivo di personale svantaggiato (emersa anche a fronte di verifiche fiscali o amministrative):** penale nella misura settimanale di € 500,00 per ciascuna riduzione del 2% rispetto al monte ore complessivo del 30% del personale svantaggiato dell'importo del contratto fino a risoluzione del contratto (cumulabile con la penale di cui al punto d)

- f. **utilizzo di personale non regolarmente assunto (emersa anche a fronte di verifiche fiscali o amministrative):** penale di € 1.500,00
- g. **utilizzo di personale non fornito di DPI:** penale di € 500,00 per ogni infrazione accertata
- h. **per il mancato servizio per un'intera giornata** si applicherà la trattenuta pari al doppio del costo giornaliero del servizio/raccolta non eseguita, con riferimento all'area territoriale oggetto di omesso servizio e con un minimo di € 500,00
- i. qualora il mancato servizio per una intera giornata, di cui al precedente punto, sia causato non da colpa o negligenza dell'appaltatore, ma consegua da cause terze, non comunicate tempestivamente a SEAB, verrà applicata una penale per **mancata tempestiva comunicazione al RUP di eventi che possono influire sulla corretta esecuzione del servizio**, nella misura ridotta pari al 5% della penale applicabile ai sensi del precedente punto.
- j. **mancato rispetto della programmazione dei servizi prevista dal presente capitolato o richieste dal RUP/DEC** (modalità organizzative e/o tempi di esecuzione): sanzione da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille);
- k. **per ogni mezzo mancante nel servizio e/o per ogni operatore mancante o non adeguatamente sostituito nell'ambito della stessa giornata:** sanzione da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per giornata;
- l. **per omessa manutenzione di un contenitore danneggiato dall'Affidatario:** sanzione da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni contenitore e per ogni giorno di ritardo a partire dal decimo giorno decorrente dalla comunicazione scritta di richiesta di intervento. Qualora le condizioni del contenitore fossero tali da pregiudicarne gravemente o renderne impossibile l'utilizzo, l'Affidatario provvederà all'immediata sostituzione ovvero in mancanza si applicherà la sanzione nella misura massima, a decorrere dal decimo giorno successivo alla segnalazione scritta;

- m. **per mancata o cattiva esecuzione nei lavaggi-disinfezioni di contenitore:** sanzione pari a € 20,00 (venti) per ogni infrazione accertata;
- n. **per ritardi nella consegna di contenitori alle utenze:** sanzione pari a € 25,00 (venticque) per ogni giorno di ritardo;
- o. **per mancata pulizia del suolo da rifiuti fuoriusciti o dispersi dai contenitori o sacchi della raccolta domiciliare non successivamente risolta entro le 48 ore:** sanzione pari a € 25,00 (venticinque) a infrazione accertata;
- p. **per cattiva esecuzione, ritardo nel servizio di spazzamento, pulizia manuale di vie, piazze ed aree pubbliche, non successivamente risolta entro le 24 ore:** sanzione da € 100,00 (cento) oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, proporzionata alla gravità dell'inadempimento e alla relativa frequenza, secondo specifica verifica degli uffici preposti e accertata a seguito di contraddittorio;
- q. **per mancata pulizia di caditoie stradali e/o bocche lupaie:** sanzione di € 200,00 (duecento) fino a 10 caditoie stradali e/o bocche lupaie non pulite, con ulteriori € 20,00 (venti) aggiuntivi a caditoia stradale e/o bocca lupaia, per ulteriori punti non pulite;
- r. **per mancato svuotamento dei cestini:** sanzione di € 100,00 (cento) fino a 10 cestini non svuotati, con ulteriori € 20,00 (venti) aggiuntivi a cestino, per ulteriori cestini non svuotati, secondo specifica verifica degli uffici preposti e accertata a seguito di contraddittorio;
- s. **in caso di utilizzo di mezzi o attrezzature (ordinari o sostitutivi) non rispondenti ai requisiti richiesti nel presente Capitolato o dall'offerta tecnica presentata in fase di gara:** sanzione da un minimo di € 150,00 (centocinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per giornata e per mezzo o attrezzatura;
- t. **per la presenza di frazioni estranee nei contenitori del centro di raccolta, dovuta ad una mancanza di controllo da parte dell'operatore preposto alla gestione:** sanzione da un minimo di € 500 (cinquecento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille);

- u. **per appropriazione di rifiuti recuperabili il cui compenso è incassato da SEAB:** sanzione da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille);
- v. **per mancato o irregolare avvio a recupero e/o riciclo del materiale oggetto di raccolta differenziata, con conseguente perdita della finalità per cui è stata costituita la raccolta stessa:** sanzione da un minimo di € 1.500,00 (millecinquecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila);
- w. **per inadeguato stato di manutenzione dei mezzi e attrezzature impiegate nella raccolta domiciliare:** sanzione da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per singolo mezzo o attrezzatura e singolo giorno di inadempienza;
- x. **per mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dei centri di raccolta in gestione autonoma:** sanzione da un minimo di € 200,00 (duecento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille);
- y. **servizio di guardiania dei centri di raccolta non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato:** sanzione da un minimo di € 1.000,00 (mille) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila);
- z. **per omessa reperibilità del Responsabile del servizio o dei vari referenti territoriali a seguito di chiamata telefonica seguita da PEC:** da un minimo di € 150,00 (centocinquanta) ad un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento);
- aa. **per ritardo nella consegna della documentazione amministrativa-contabile (report, formulari, comunicazioni periodiche previste nel presente Capitolato al punto 7):** sanzione di € 50,00 per ogni giorno di ritardo
- bb. **per mancata o scorretta compilazione dei registri di carico e scarico (secondo quanto previsto dalla normativa vigente):** sanzione da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille);
- cc. **per mancata o intempestiva collaborazione con i competenti Uffici Comunali e/o per comportamento scorretto del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti, del personale Comunale e del personale di SEAB:** sanzione da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille);

Per qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali e delle norme di legge non espressamente indicati nel presente articolo potrà essere applicata una penalità da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), in funzione della gravità.

In caso di recidiva nei 30 giorni precedenti le sanzioni sopra indicate saranno comminate in misura doppia.

Le infrazioni potranno essere accertate da SEAB mediante proprio personale, anche su segnalazione dell'utenza o dai Comandi di Polizia Municipale o dagli Uffici Comunali.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a formulare tramite PEC la contestazione all'Affidatario, tempestivamente e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione della rilevazione, se non effettuata direttamente, e comunica contestualmente la contestazione rilevata al RUP immediatamente. L'Affidatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al DEC e al RUP entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione. Valutata la fondatezza delle contestazioni e in assenza di controdeduzioni dell'Affidatario entro il termine sopraindicato, il RUP applica le penali di cui al presente articolo a valere sul primo pagamento utile e, in caso di incapacienza, a valere sulla cauzione definitiva presentata. L'affidatario ha obbligo di reintegro immediato della cauzione. In caso siano pervenute controdeduzioni entro i termini sopraindicati, il RUP ne valuta la fondatezza e idoneità, ai fini dell'applicazione delle penali.

L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per le attività eventualmente eseguite d'ufficio sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, SEAB avrà diritto a rivalersi sulle somme dovutegli, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni.

Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere debitamente documentate o dimostrate dall'Affidatario. L'applicazione delle penalità o delle trattenute come sopra descritte non pregiudica il diritto di rivalsa di SEAB nei confronti dell'Affidatario per eventuali danni patiti, né il diritto di

rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l’Affidatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Art. 24. Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, SEAB può risolvere il presente durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l’Appaltatore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento del presente appalto;
- d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE

Nelle ipotesi di cui sopra non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241

Ai sensi dell’art. 108 c. 2 del d.Lgs. 50/2016 SEAB procede senza indugio alla risoluzione del presente contratto *ex lege*, durante il periodo di efficacia dello stesso, mediante semplice comunicazione all’Appaltatore tramite PEC qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca o decadenza delle autorizzazioni/iscrizioni di legge necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al presente contratto;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- c) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016

In tali casi, in sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 o non abbia potuto utilmente scorrere la graduatoria.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, fra quelli sopraindicati o comunque ogni altro grave inadempimento, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle parti del servizio eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, SEAB, su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al paragrafo precedente, l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente servizio ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora

l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, SEAB ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione a mezzo PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti nei confronti dell'Affidatario e fatta salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto
- b) grave, sistematica e persistente violazione dell'obbligo di impiego del personale svantaggiato nella misura minima del 30% dei lavoratori addetti, di gravità e natura tale da impedire il raggiungimento della finalità di integrazione sociale prefissata da SEAB
- c) gravi e reiterate inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o al DUVRI di cui al presente contratto o in materia di assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) gravi inadempienze da parte dei dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore o di subappaltatori, subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto degli obblighi e delle prescrizioni disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico di SEAB, applicabile, per quanto compatibili.
- e) arbitraria interruzione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) applicazione di penali che complessivamente raggiungano la soglia del 10% dell'importo totale del contratto;
- h) grave impedimento sistematico e reiterato, operato dall'Affidatario in qualsiasi modo, dell'esercizio di controllo del servizio da parte di SEAB;

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali:

- a) il fallimento, salvo il caso previsto dall'art. 110 c. 3 del D.Lgs. 50/2016
- b) ammissione a concordato preventivo, salvo il caso il caso previsto dall'art. 110 c. 3 del D.Lgs. 50/2016
- c) irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- a) morte del titolare dell'Affidatario, quando questi sia una persona fisica e non abbia lasciato eredi o gli eventuali eredi risultino incapaci, qualunque ne sia la causa, a continuare l'esercizio del servizio;
- b) scioglimento, cessazione od estinzione dell'Affidatario;
- c) sopravvenuta impossibilità ad effettuare le prestazioni in conseguenza di forza maggiore.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione del servizio curi la redazione dello stato di consistenza del servizio.

Qualora sia già stato nominato, il verificatore procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al codice dei contratti. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali modifiche o perizie intervenute;

In tali casi, in sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 o non abbia potuto utilmente concluderne la relativa procedura di scorrimento della graduatoria.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei mezzi d'opera e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze eventualmente occupate nel termine a tale fine assegnato da SEAB; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, SEAB provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di SEAB, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei servizi da completare, da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Affidatario inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente:
 - i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Affidatario inadempiente;
 - ii. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - iii. l'eventuale maggiore onere per SEAB per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilizzazione delle prestazioni di servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione dei servizi alla data prevista dal contratto originario.

Art. 25. Recesso

SEAB può recedere dal contratto in qualunque tempo, per ragioni di pubblica utilità, previo il pagamento delle prestazioni relative ai

servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali SEAB prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dello stesso.

Art. 26. Riserve

Ai sensi dell'art. 17 e 21 del DM 48/2019, l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto al presente articolo.

L'appaltatore ha l'onere di contestazione immediata e conseguentemente di tempestiva apposizione delle riserve, a pena di decadenza, sul primo documento utile ad accoglierle, in funzione della natura del fatto contestato. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i documenti sui quali sono apponibili riserve sono: il verbale di consegna del servizio, di sospensione e di ripresa, di conclusione del servizio, gli ordini di servizio del DEC o del RUP. Entro 15 giorni dall'apposizione della riserva, l'Appaltatore, a pena di decadenza, ha l'onere di esplicitare le riserve indicando i fatti o gli atti contestati, l'ammontare delle pretese economiche richieste, a che titolo vengono richieste e l'esatta indicazione del metodo di calcolo delle stesse.

Le riserve devono essere confermate, a pena di decadenza, sugli atti di contabilità alla prima occasione successiva all'apposizione della riserva.

In caso di fatti continuativi, l'Appaltatore ha l'obbligo, a pena di decadenza, di apporre la riserva sul primo atto utile dopo l'insorgenza del fatto e comunque sul registro di contabilità.

Art. 27. Accordo bonario

Ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente un valore variabile tra il 5 e il 15 per cento dell'importo totale del contratto, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Non appena le riserve raggiungono la fascia di variabilità sopra indicata, il DEC ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento, trasmettendo entro 15 giorni una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del DEC, acquisita la relazione riservata dello stesso e, ove già costituito, del verificatore di conformità, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa

anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del D.Lgs. 50/2016. La proposta e' formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e' formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui sopra.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita' di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa a SEAB e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta e' accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario e' concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo può essere adito il giudice ordinario, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

L'affidatario, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, puo' instaurare un contenzioso giudiziario avanti il Tribunale di Biella entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal DEC o dal RUP.

Art. 28. Conclusione del servizio e verifica di conformità

Il direttore dell'esecuzione, al termine previsto per l'esecuzione del servizio, effettua entro cinque giorni il necessario accertamento in contraddittorio con l'appaltatore, in relazione allo stato di

ricevuta degli ambienti, degli impianti e attrezzature messe a disposizione per l'esecuzione del contratto e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione del servizio e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertare la regolare esecuzione del servizio e il rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle leggi di settore ed alle disposizioni del codice dei contratti. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Trattandosi di prestazione periodica e continuativa, la cui regolarità non è verificabile *ex post*, ma in corso di esecuzione, SEAB si riserva la facoltà di nominare il soggetto che effettuerà la verifica di conformità anche in corso di esecuzione del contratto. In ogni caso, il soggetto incaricato di effettuare la verifica di conformità verrà nominato entro il termine di scadenza del contratto.

SEAB nomina con atto espresso il soggetto persona fisica incaricato di effettuare la verifica di conformità o, a propria discrezione, una commissione composta da tre membri, incaricata di effettuare la verifica di conformità. Non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e a quelli in quiescenza nella regione Piemonte;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio nella regione Piemonte, ovvero in trattamento di quiescenza che hanno prestato servizio in regione Piemonte;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto.
- e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara

Il RUP consegna al soggetto incaricato della verifica di conformità all'atto di conferimento dell'incarico o al momento dell'insorgenza delle relative fattispecie, qualora successiva, tutta la documentazione inerente l'esecuzione del contratto e precisamente:

- la decreto di aggiudicazione
- il contratto d'appalto, con tutti i relativi allegati, compresa la cauzione definitiva e le polizze assicurative prestate dall'appaltatore
- la nomina del RUP, del DEC
- la contabilità del servizio, completa di tutti i pagamenti effettuati e delle ritenute dello 0,5% operate a valere su tutte le rate d'acconto, ai fini dello svincolo in sede di liquidazione finale
- gli atti approvativi di tutte le modifiche o varianti intervenute nel corso della durata del servizio, ai sensi dell'art. 106 del d.Lgs. 50/2016
- gli atti approvativi dei contratti di subappalto, con relativi documenti di istruttoria e ogni documentazione relativa all'avvalimento, ove presente
- tutta la reportistica inviata periodicamente dall'appaltatore
- atti relativi alle penali applicate, alle riserve, contestazioni, accordi bonari o transazioni eventualmente intervenuti
- verbali di avvio del servizio, di sospensione, di ripresa, di conclusione del servizio e ogni altro verbale accertativo relativo all'esecuzione del contratto
- atti di approvazione di proroghe o rinnovi del contratto
- certificazioni acquisite e l'esito di ogni prova o verifica effettuata durante l'esecuzione del contratto
- ogni altro atto inerente l'esecuzione del contratto rilevante ai fini della verifica di conformità

La verifica di conformità deve concludersi non oltre sei mesi dall'ultimazione del servizio. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine dei sei mesi e delle relative cause, il soggetto

incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti ed i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari, tra cui ispezioni, controlli documentali e di fatto, con ogni più ampio potere di richiedere documentazione e certificazione all'appaltatore. Il verificatore redige verbali periodici della propria attività di verifica, alla presenza del RUP, del DEC e dell'Appaltatore e di ogni altro soggetto che ritenga utile convocare, con periodicità almeno semestrale, se nominato in corso d'opera.

Il RUP, il DEC e l'Appaltatore collaborano attivamente con il verificatore per il corretto svolgimento delle attività di verifica di conformità.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità tramette il certificato di verifica di conformità a SEAB in tempo utile affinché lo stesso possa essere approvato entro il termine di sei mesi dall'ultimazione del contratto, ai sensi dell'art. 102 c. 3 e 7 del D.Lgs. 50/2016. Il soggetto incaricato della verifica di conformità, in caso di riserve non ancora risolte, si esprime in via definitiva nel certificato di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità del servizio si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura a saldo da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, previo rilascio della polizza fideiussoria sulla rata di saldo, prevista dall'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 29. Leggi, regolamenti e obbligo di osservanza

L'Appaltatore sarà tenuto alla piena osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, ed in particolare di quelle tecniche ed antinfortunistiche vigenti. Egli dovrà rispettare ed applicare, in quanto attinenti al presente appalto, i regolamenti nazionali e locali di igiene, di gestione dei rifiuti, di polizia urbana, sugli impianti elettrici, sui depositi di liquidi infiammabili, sulle leggi antinquinamento, sulla prevenzione incendi.

L'Appaltatore, oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente Capitolato, avrà l'obbligo di rispettare e fare osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti o decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali ecc. aventi rapporto con i servizi oggetto del presente Capitolato, con particolare attenzione a quelle riguardanti l'igiene.

In circostanze eccezionali, tali da richiedere provvedimenti particolari in difesa della salute pubblica, il Sindaco del Comune interessato potrà emettere norme speciali relative al funzionamento del servizio cui l'Appaltatore dovrà attenersi.

Firmato digitalmente da:

RAVAZZI RICCARDO MARIA

Firmato il 29/12/2022 14:12

Seriale Certificato 1547674

Valido dal 15/06/2022 al 15/06/2025

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA

